



COMUNE DI GABY

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE GABY

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Località Chef Lieu, 24
11020 GABY AO (Italia)
C.F. 81001510072
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gaby.ao.it
www.comune.gaby.ao.it

Tel. 0125.34.59.32
Fax 0125.34.50.78
P.IVA 00139580070
E-mail: info@comune.gaby.ao.it

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI WHISTLEBLOWING

Approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.05.2024

Modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.04.2026

Sommario

Art. 1 - Scopo e finalità	3
Art. 2 - Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica ..	3
Art. 3 - Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione.....	4
Art. 4 - Oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.....	4
Art. 5 - La divulgazione pubblica	5
Art. 6 - La segnalazione anonima	6
Art. 7 - Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing	6
Art. 8 - La tutela della riservatezza	6
Art. 9 – Periodo di conservazione dei dati.....	7
Art. 10 - Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali.....	7
Art. 11 - Diritto degli interessati (testo di Renacco).....	8
Art. 12 - Le ritorsioni dalle quali è tutelato il segnalante	8
Art. 13 - Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni	9
Art. 14 - La perdita delle tutele.....	10
Art. 15 - La protezione dalle ritorsioni	10
Art. 16 - Le comunicazioni delle azioni ritorsive.....	10
Art. 17 - Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.....	11
Art. 18 - Le misure di sostegno.....	12
Art. 19 – Gestione del canale e conflitto di interessi	12
Art. 20 - Il canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni (articolo interamente rivisto).....	13
1. Canale interno e ambito soggettivo.....	13
2. Sicurezza e riservatezza della piattaforma.....	13
3. Soggetti autorizzati ad operare nel canale	13
4. Modalità di presentazione delle segnalazioni	14
5. Tempistiche e gestione della segnalazione	14
6. Istruttoria, trasmissione e archiviazione	14
Art. 21 - Segnalazioni estrapolate	15
Art. 22 - Il canale esterno di segnalazione.....	15
Art. 23 - Divieto di rinunce e transazioni	15
Art. 24 – Normativa di riferimento	16

Art. 1 - Scopo e finalità

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di Gaby applica l'istituto del Whistleblowing, così come disciplinato dal D. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") in conformità alle linee guida ANAC in materia.

Il Comune di Gaby promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing, con opportune iniziative. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con l'Ente.

Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, o ricorrendo a società esterne qualificate, il Comune di Gaby fornisce informazioni sull'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

Pertanto, scopo della Procedura è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

Art. 2 - Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino il Comune di Gaby.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

Art. 3 - Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Art. 4 - Oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Gaby.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire del Comune di Gaby e che si configurano come:

- a) violazioni del diritto nazionale;
- b) illeciti civili;
- c) illeciti amministrativi;
- d) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- e) illeciti penali;
- f) illeciti contabili;
- g) irregolarità;
- h) violazioni del diritto dell'UE;
- i) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- l) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- m) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione

delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Art. 5 - La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui il Comune di Gaby non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Art. 6 - La segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e idonee a far emergere condotte illecite o irregolarità rilevanti. La valutazione della loro ammissibilità è effettuata dal RPCT secondo i medesimi criteri previsti per le segnalazioni non anonime.

Art. 7 - Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

Non sono considerate oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 8 - La tutela della riservatezza

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento è sottratta anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare,

l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente informato e acconsente, attraverso il modulo di segnalazione, all'eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile e che questa potrebbe richiedere di conoscere il nome del segnalante.

Art. 9 – Periodo di conservazione dei dati

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi.

La piattaforma prevede un periodo di conservazione di default delle segnalazioni di 12 mesi, prorogabili al doppio sulle singole segnalazioni per scelta precisa del soggetto ricevente, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni scadute. La proroga della scadenza può essere fatta dal soggetto ricevente più volte.

In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

È inoltre prevista la cancellazione della piattaforma 15 giorni nel caso ci sia la disattivazione del servizio, a condizione che non esistano segnalazioni aperte sulla piattaforma.

Art. 10 - Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. è fornitore del servizio in modalità gratuita di accesso ad una piattaforma whistleblowing digitale basata sul software GlobaLeaks adottata dal Comune di Gaby in modalità Software as a Service (SaaS) e accessibile tramite internet.

La piattaforma è conforme alla norma ISO 37002, alla Direttiva UE 2019/1937 e al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il software di whistleblowing raccoglie segnalazioni secondo i migliori questionari predisposti in ambito di whistleblowing in collaborazione con importanti enti di ricerca in materia di whistleblowing e anticorruzione e messi a punto da Transparency International Italia in relazione alla normativa vigente in materia.

Il Comune di Gaby è l'unico titolare del trattamento relativo ai dati inerenti le procedure di whistleblowing.

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Comune di Gaby, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in particolar modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

La piattaforma di whistleblowing digitale consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:

- nel rispetto del principio di privacy by design tutti i dispositivi utilizzati quali applicativo GlobalLeaks, log di sistema e firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log di informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP, User Agents e altri Metadata;
- l'accesso applicativo è consentito ad ogni utilizzatore autorizzato tramite credenziali di autenticazione personali;
- evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante: i log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent.

Qualora il Comune di Gaby assegni specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di Whistleblowing, tali compiti specifici devono essere attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del titolare del trattamento.

Art. 11 - Diritto degli interessati

I dati personali contenuti nelle segnalazioni di illeciti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della gestione della segnalazione, può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'esercizio di tali diritti può tuttavia essere limitato, ritardato o escluso, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante o allo svolgimento delle verifiche e delle attività istruttorie connesse alla gestione della segnalazione.

In tali casi il titolare del trattamento fornisce comunque riscontro alla richiesta dell'interessato nei limiti consentiti dalla legge e può differire o limitare l'esercizio dei diritti per il tempo strettamente necessario alla tutela delle finalità sopra indicate.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di adire le competenti sedi giurisdizionali, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile.

Art. 12 - Le ritorsioni dalle quali è tutelato il segnalante

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Comune di Gaby vigila e interviene nell'ambito di quanto le è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Art. 13 - Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno

indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Art. 14 - La perdita delle tutele

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il Comune di Gaby potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

Art. 15 - La protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal whistleblower esclusivamente ad ANAC e secondo le modalità comunicate dalla stessa Autorità, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dal Comune di Gaby, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte del Comune di Gaby, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Art. 16 - Le comunicazioni delle azioni ritorsive

La comunicazione di azioni ritorsive che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, deve essere inviata esclusivamente all'ANAC, così come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi

da ANAC, per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Sono inclusi, tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare le ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali e le associazioni di ogni natura. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia che per errore fossero indirizzate al Comune di Gaby, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre, il Comune di Gaby garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni.

Art. 17 - Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Così come previsto dal decreto n.24/2023, sono previste limitazioni della responsabilità civile, penale e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni più avanti indicate quando queste sono rivelate all'interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, la limitazione di responsabilità opera solo nei casi in cui ricorrono tutte le seguenti

condizioni:

- a) l'accesso alle informazioni/documenti oggetto di segnalazioni è avvenuto in modo lecito;
- b) al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi siano fondati motivi per ritenere che tali informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;
- c) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto).

Tutte queste condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, il whistleblower non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

Art. 18 - Le misure di sostegno

Il Comune di Gaby darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all'elenco degli enti del terzo settore che stipulano una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>), prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 19 – Gestione del canale e conflitto di interessi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è formalmente individuato quale gestore del canale interno di segnalazione con apposito atto dell'Amministrazione.

Il Responsabile può avvalersi della collaborazione di personale interno adeguatamente formato. In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

- essere autorizzati al trattamento dei dati personali e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy sul trattamento dei dati personali;
- assicurare indipendenza e imparzialità;
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

In caso di segnalazione riguardante il RPCT o di conflitto di interessi, la gestione della segnalazione è affidata ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione, preferibilmente il RPCT o il

Segretario comunale di ente convenzionato o di ente limitrofo.

Art. 20 - Il canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni

1. Canale interno e ambito soggettivo

La segnalazione interna viene acquisita dal Comune di Gaby mediante il canale appositamente predisposto di accesso a piattaforma informatica idonea alla ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

La piattaforma informatica dedicata costituisce il canale prioritario e ordinario per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al d.lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Comune di Gaby che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla data del loro ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tiene un registro riservato delle segnalazioni, anche in formato digitale, contenente le informazioni essenziali relative alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto della riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti.

2. Sicurezza e riservatezza della piattaforma

La piattaforma informatica, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT e basata sul software open-source GlobaLeaks, garantisce la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

Nessun dato viene salvato in chiaro su supporto fisico in nessuna delle fasi di caricamento.

Attraverso il protocollo di crittografia, i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile, in prima istanza, anche al Responsabile e agli eventuali soggetti autorizzati.

3. Soggetti autorizzati ad operare nel canale

Nella piattaforma sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

1. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), mediante accesso con credenziali personali;
2. eventuali collaboratori autorizzati dal RPCT, con accesso limitato alle sole segnalazioni loro assegnate;
3. la persona segnalante, senza necessità di login, mediante il codice univoco rilasciato dal sistema al momento della segnalazione.

4. Modalità di presentazione delle segnalazioni

Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica crittografata.

Non è possibile gestire segnalazioni ricevute in altra forma scritta. Qualora ciò avvenga, il soggetto ricevente, ove possibile, invita la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Al termine della procedura, la piattaforma rilascia un codice univoco di ricevuta che consente al segnalante di monitorare la segnalazione.

Segnalazioni in forma orale

Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante deve contattare il RPCT, richiedendo un colloquio telefonico o un incontro personale.

Su richiesta del segnalante, il RPCT organizza un incontro diretto entro un termine ragionevole. Le segnalazioni orali sono verbalizzate e il verbale, previa verifica e sottoscrizione del segnalante, è conservato con modalità riservate.

Le segnalazioni orali non offrono il medesimo livello di riservatezza tecnologica garantito dalla piattaforma informatica.

5. Tempistiche e gestione della segnalazione

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, il RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico e può richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni.

Entro tre mesi dalla data della segnalazione, il RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante in merito alle attività svolte per verificare i fatti segnalati.

Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'esito delle verifiche o nello stato di avanzamento dell'istruttoria, qualora non ancora conclusa.

6. Istruttoria, trasmissione e archiviazione

Il RPCT valuta la segnalazione e svolge le verifiche necessarie, anche avvalendosi di soggetti autorizzati.

Qualora emergano profili di competenza di altre autorità, il RPCT provvede alla trasmissione della segnalazione, nel rispetto della riservatezza del segnalante, all'ANAC, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile o ad altre autorità competenti.

L'eventuale archiviazione della segnalazione è sempre motivata e documentata.

Art. 21 - Segnalazioni estrapolate

Qualora il Comune venga a conoscenza, attraverso mezzi di informazione o altri canali pubblici, di divulgazioni pubbliche riguardanti presunte violazioni, può procedere a valutarne il contenuto ai fini di eventuali ulteriori accertamenti.

Art. 22 - Il canale esterno di segnalazione

Il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, tramite il canale messo a disposizione da ANAC sul proprio sito istituzionale, se, al momento della sua presentazione:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
- Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la situazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - a) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile o altro soggetto designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - b) questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Art. 23 - Divieto di rinunce e transazioni

Il Comune di Gaby si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Art. 24 – Normativa di riferimento

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR");
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- Linee guida ANAC n. 1/2025 adottate con delibera n. 478 del 26/11/2025.